

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 656

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2001

—————

Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni per i bambini
e gli adolescenti e di consenso informato alla vaccinazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di affrontare, in soli cinque articoli, il problema delle vaccinazioni per i bambini e gli adolescenti ponendo il tema della facoltatività, del consenso informato, delle campagne di informazione e dei costi.

A carico del Servizio sanitario nazionale resta l'obbligo di proporre le vaccinazioni e di operare concretamente e convincentemente per conquistare il consenso del cittadino sulla opportunità di vaccinare se stesso e i propri figli.

Al cittadino compete il diritto di scegliere, in piena coscienza e responsabilità, di aderire ai programmi di prevenzione proposti dal Servizio sanitario nazionale.

La sentenza della Corte di cassazione n. 928, dell'11 giugno 1997, ha stabilito che il rifiuto dell'obbligo di vaccinazione non è reato, richiamandosi al diritto di scelta terapeutica sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Il conflitto tra diritto dell'individuo e interesse della collettività è stato così risolto, in quella sede, riconoscendo che l'imposizione di un atto terapeutico non innocuo, quale la vaccinazione, è subordinato al pieno e totale rispetto dei convincimenti della persona in tema di scelta terapeutica e tutela della salute.

Questo, oggi, è reso difficile da più cause. La obbligatorietà delle vaccinazioni deresponsabilizza le case farmaceutiche e le istituzioni dal compito di informare, in modo attento e puntuale, i cittadini utenti su effettivi

benefici ed effettivi rischi della pratica vaccinale.

Nel riconoscere l'innegabile e fondamentale contributo che la pratica vaccinale ha fornito alla riduzione e alla scomparsa di gravi malattie epidemiche, vanno considerati anche gli effetti collaterali, da sempre sottovalutati a causa dell'assenza di marcatori certi di causalità.

Altrettanto significativo e delicato, è l'aspetto che richiama la grande questione delle libertà terapeutiche. L'interesse pubblico, ovvero la salvaguardia della salute collettiva e della salute di ciascun membro della collettività, può affermarsi sulla tutela dell'autonomia individuale della persona, senza risultare prevaricante?

Alcuni risultati di questa battaglia di civiltà si sono già concretizzati con alcuni atti. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 23 giugno 1994, si richiama il legislatore a individuare e prescrivere in termini normativi, specifici e puntuali, gli accertamenti sanitari preventivi idonei a prevedere i possibili rischi di complicità delle vaccinazioni obbligatorie; il Comitato di bioetica nazionale, nel settembre 1995, definisce, seppure in via di principio, «legittima l'aspirazione all'obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie»; il Consiglio superiore della sanità, in una risoluzione del novembre 1995, dichiara che «deve essere possibile accelerare lo spostamento dell'impegno per le vaccinazioni, dall'ambito degli interventi impositivi di polizia sanitaria a quello della partecipazione consapevole».

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Vaccinazioni)

1. Le vaccinazioni sono facoltative, fatta eccezione per quelle obbligatoriamente previste per particolari categorie a rischio o per i lavoratori del settore sanitario, e possono essere somministrate solo previo consenso informato della persona da vaccinare.

2. Il Ministero della salute, sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della letteratura scientifica, stabilisce ed aggiorna i tempi, le modalità di somministrazione e l'associazione tra i vaccini e determina i relativi calendari.

Art. 2.

*(Consenso informato alle vaccinazioni
dei bambini)*

1. I pediatri di libera scelta informano i genitori dei nuovi nati o coloro che esercitano la patria potestà, circa il calendario vaccinale e il rapporto tra rischi e benefici di ogni singola vaccinazione.

2. Prima di ciascuna scadenza prevista dal calendario vaccinale, il pediatra di libera scelta invita i genitori o la persona che esercita la patria potestà ad esprimere il proprio consenso alla somministrazione della vaccinazione, rendendo loro noto il rapporto tra rischi e benefici, anche in relazione all'anamnesi clinica del bambino.

3. Il consenso o il rifiuto della vaccinazione, espresso mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, deve essere trattenuto e conservato dal pediatra di libera scelta. In caso di consenso, i genitori o la persona

che esercita la patria potestà devono esibire all'ufficio di vaccinazione copia della dichiarazione di consenso.

Art. 3.

(Campagne di informazione)

1. Il Ministro della salute, sentite le regioni, anche in attuazione di piani di vaccinazione della popolazione dell'Unione europea, promuove campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche delle singole vaccinazioni e le modalità di offerta dei servizi.

Art. 4.

(Costi delle vaccinazioni)

1. I costi delle vaccinazioni obbligatorie e delle vaccinazioni dei minori in età pediatrica sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge 6 giugno 1939, n. 891, la legge 4 febbraio 1966, n. 51, e la legge 27 maggio 1991, n. 165. Sono altresì abrogati l'articolo 1, primo comma, lettera c), l'articolo 1-bis, l'articolo 3, terzo comma, e l'articolo 3-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni.